



Comune di PABILLONIS
(Provincia del Sud Sardegna)

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Oggetto: Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/07/2021 "Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000".

PREMESSA

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciotto**, del mese di **luglio** alle ore **9:00**, il sottoscritto CADDEO Dott. Roberto nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Pabillonis (SU), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **6** del **30/04/2019** per il triennio 2019/2022, si è riunito nel proprio studio professionale per esprimere il presente parere obbligatorio,

RICEVUTA

via e-mail in data **14/07/2021** la proposta di deliberazione in oggetto con gli allegati contabili e relazionali,

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **2** del **29/01/2021** con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **3** del **29/01/2021** con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 (*parere revisore/verbale n. 2/BP del 05/01/2021*);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **14** del **30/04/2021** (*parere/verbale n. 2/CONS del 15/04/2021*), come rettificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. **17** del **28/06/2021** (*parere/verbale n. 2/CONS integrativo del 22/06/2021*), con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2020, determinando un risultato di amministrazione di € 4.173.095,34, così composto:
 - fondi accantonati per € 647.618,57;
 - fondi vincolati per € 697.853,94;
 - fondi destinati agli investimenti per € 94.369,54;

- fondi disponibili per € 2.733.253,29.

Nei fondi vincolati sono confluite economie:

- dei ristori specifici di spesa (vincoli da trasferimenti) per € **571.293,66**;
- del fondo per le funzioni fondamentali, unitamente alla quota non utilizzata per TARI (vincoli di legge) per € **15.260,74**.

L'ente ha approvato il nuovo regolamento della TARI con deliberazione del Consiglio Comunale n. **10** del **29/05/2020** ed ha approvato per il 2021, le tariffe TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti validato dall'organo di revisione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. **10** del **23/04/2021**.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione n. **7** del **23/04/2021** (*parere verbale del 21/02/2021*) – ratifica di variazione al bilancio 2021/2023 in via d'urgenza deliberazione di Giunta Comunale n. **9** del **25/02/2021**;
- deliberazione n. **15** del **30/04/2021** (*parere/verbale del 26/04/2021*);
- deliberazione n. **18** del **28/06/2021** (*parere/verbale del 22/06/2021*).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione **non** sono stati adottati atti deliberativi della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 176 del T.U.E.L. e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta Municipale ha, altresì, effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'articolo 175 T.U.E.L., comma 5 bis, lettera d) variazioni dotazione di cassa:

- deliberazione n. **3** del **12/02/2021**.

La Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lettera a), T.U.E.L.:

- determinazione n. **134** del **15/02/2021**;

L'ente **non ha** richiesto con deliberazione della Giunta Comunale anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'articolo 21 del D.L. n. 73/2021.

Alla data del presente verbale risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 187 del T.U.E.L., una quota di avanzo di amministrazione pari a € **592.857,77**, così composta:

- fondi accantonati per € 0,00;
- fondi vincolati per € 177.857,77;
- fondi destinati agli investimenti per € 0,00;
- fondi disponibili/liberi per € 325.000,00.

L'organo di revisione **ha accertato** che l'ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli articoli 195 e 222 T.U.E.L., fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del T.U.E.L.

L'ente ha trasmesso, in data **26/05/2021** la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2020 rappresentando la situazione seguente:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori – (C)	54.012,00
Totale minori spese derivanti da COVID-19 – (D)	10.861,00
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori – (F)	13.746,00
Saldo complessivo	56.897,00

L'ente ha ritenuto opportuno **adeguare** le risultanze del rendiconto 2020 rendendole coerenti con quanto indicato in sede di certificazione come da FAQ 47/2021 di ARCONET.

L'organo di revisione si è espresso con verbale n. **2/CONS integrativo** del **22/06/2021** come integrazione della relazione al rendiconto 2020.

In data **14/07/2021** è stata sottoposta all'organo di revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del T.U.E.L** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre

entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

*L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente in vigore, non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del T.U.E.L.;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha, pertanto, una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone:

"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*


3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'organo di revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del **13/07/2021**;
- b. la relazione della Responsabile del Servizio Finanziario sull'andamento delle entrate;
- c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai Responsabili dei Servizi;
- d. la dichiarazione della Responsabile del Servizio Finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione è ancora adeguato;



- f. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011;
- g. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- h. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del **13/07/2021**;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Con nota del **5275/2021** la Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2020 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e dal comma 5 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che **non sono** stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

L'organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso.

I Responsabili di Servizio non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di Servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio **non hanno** segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Non tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio chiusi al 31/12/2020. Tuttavia dalle informazioni a disposizione degli uffici non emerge, la necessità di effettuare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 175/2016.

I seguenti organismi partecipati non hanno ancora approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2020:

1) Abbanoa S.p.A (non risulta approvato anche il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019).

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

Il comma 882 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.Lgs. n. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;*
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*
- dal 2021 per l'intero importo.*

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020/2022 e 2021/2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che: "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'organo di revisione segnala che il D.L. n. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»l'articolo 30-bis del D.L. Sostegni (legge 21 maggio 2021, n. 69) è previsto che all'art. 107 bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"». Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021. La norma in esame vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo che per quello a rendiconto.

Nonostante la normativa sopra richiamata, nell'operazione di salvaguardia, non è previsto di poter liberare una quota fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'organo di evisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento e che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'organo di revisione ha verificato la non attivazione e contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità.

L'organo di revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

L'ente, in via prudenziale sulla scorta di una ricognizione del contenzioso, in sede di rendiconto, ha stanziato un fondo a tale titolo. Non essendo pervenuta alcuna informazione specifica dagli uffici, l'organo di revisione, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine del mantenimento della congruità del fondo.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo perdite partecipate il Revisore Unico osserva che, alla data odierna, non si hanno notizie di perdite di esercizio degli organismi partecipati.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del T.U.E.L., non si intende applicare una (ulteriore) quota di avanzo di amministrazione.

L'organo di revisione prende atto che non sono presenti variazioni di bilancio (competenza e cassa) da proporre al Consiglio Comunale.

Il Revisore, prende atto, altresì, che non sono presenti variazioni di assestamento concernenti incrementi di spesa del personale e che pertanto sono confermati i vigenti limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006 e dell'art. 9, comma 28 del D.L.n. 78/2010, come attestati con verbale del **11/02/2021**.


Per quanto riguarda la gestione di competenza e la gestione dei residui la situazione attuale viene esposta nelle tabelle di seguito indicate:



GESTIONE COMPETENZA 2021

ENTRATE PER TITOLI 2021	Stanziamanti attuali di competenza	Accertamenti di competenza	Riscossione
Avanzo di amministrazione	592.857,77		
Fondo Pluriennale Vincolato	171.429,12		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	887.940,78	799.621,28	424.664,75
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.010.690,00	1.441.192,77	1.198.127,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	335.663,45	143.004,31	38.052,17
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	668.385,00	17.957,55	10.285,35
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.666.966,12	2.401.775,91	1.671.130,11
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	600.849,37	425.396,32	129.947,67
Totale titoli	5.267.815,49	2.827.172,23	1.801.077,78

SPESE PER TITOLI 2021	Stanziamanti attuali di competenza	Impegni di competenza	Pagamenti
Titolo 1 - Spese correnti	3.458.851,08	2.020.818,99	737.798,09
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.465.126,24	374.287,12	107.028,75
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	4.923.977,32	2.395.106,11	844.826,84
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	33.227,83	33.227,83	16.448,74
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	600.849,37	427.842,28	128.379,77
Totale titoli	5.558.054,52	2.856.176,22	989.655,35



GESTIONE RESIDUI 2021

ENTRATE PER TITOLI	Residui 31/12/2020	Riscossioni	Minori (-)/ maggiori (+) residui	Residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	614.000,66	111.752,86	0,00	502.247,80
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	212.675,46	115.970,19	5.085,27	101.790,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie	178.799,81	35.849,42	0,00	142.950,39
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	48.015,25	13.284,80	0,00	34.730,45
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.053.491,18	276.857,27	5.085,27	781.719,18
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	997,72	409,00	0,00	588,72
Totale titoli	1.054.488,90	277.266,27	5.085,27	782.307,90

SPESE PER TITOLI	Residui 31/12/2020	Pagamenti	Minori residui	Residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	583.092,60	414.645,76	0,00	168.446,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale	88.398,91	77.084,47	0,00	11.314,44
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	671.491,51	491.730,23	0,00	179.761,28
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	782,46	376,24	0,00	406,22
Totale titoli	672.273,97	492.106,47	0,00	180.167,50



CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'organo di revisione:

visto

- l'articolo 193 (*salvaguardia degli equilibri di bilancio*) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'articolo 175, comma 8 (*variazione di assestamento generale*), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000(T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, entrambi, dalla Responsabile del Servizio Finanziario in data **14/07/2021** e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL),

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021/2023;
- che l'impostazione del bilancio 2021/2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019,

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Il presente verbale viene chiuso alle ore **12:30**.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Revisore Unico
Firmato CADDEO Dott. Roberto 18/07/2021

